



29 FEBBRAIO 2024 ore 10:30

**AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA E
MICROACQUISTI AI SENSI DEL D.LGS.
36/2023**

RELATORE: ING. CRISTIAN PROSIA

**ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali**

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu





AGENDA

GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA e MICROAFFIDAMENTI

01

Principi applicativi in tema di sottosoglia alla luce del d.lgs. 36/2023

- Verifiche ai sensi di legge
- Modifiche rispetto al precedente codice
- Rotazione degli affidamenti e stand still

02

«Microaffidamenti» alla luce del d.lgs. 36/2023

- Verifiche ai sensi di legge
- Modifiche rispetto al precedente codice
- Rotazione degli affidamenti e stand still

03

Digitalizzazione degli affidamenti sottosoglia

04

Q&A



GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA e MICROAFFIDAMENTI

01

Principi applicativi in tema di sottosoglia alla luce del d.lgs. 36/2023

- Verifiche ai sensi di legge
- Modifiche rispetto al precedente codice
- Rotazione degli affidamenti

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Art.
48

Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al **Libro I, Parti I e II**.
2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

INQUADRAMENTO NORMATIVO

L'art. **50** del Nuovo Codice - disciplina delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea - **nella sostanza codifica** il testo **dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020**.

Affidamento diretto (lettera a)

PER I LAVORI

- di importo inferiore a **150.000 euro**;
- anche senza consultazione di più operatori economici; scegliendo soggetti in possesso di documentate esperienze
- anche individuati tra gli iscritti in elenchi istituiti dalla SA

PER I SERVIZI E FORNITURE, ANCHE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

- di importo inferiore a **140.000 euro**;
- anche senza consultazione di più operatori economici; scegliendo soggetti in possesso di documentate esperienze
- anche individuati tra gli iscritti in elenchi istituiti dalla SA

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

INQUADRAMENTO NORMATIVO

OLD

L'art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, richiedeva all'operatore economico "pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di riferimento"

Cosa cambia?

L' Art. 50 comma 1 lett. a) e b): Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto «assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni»

Il legislatore sembrerebbe aver **esteso**, rispetto alla previgente normativa emergenziale, la platea degli operatori economici destinatari degli affidamenti diretti. Ciò amplifica il margine valutativo della stazione appaltante, che può apprezzare attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Per gli affidamenti sotto soglia, le SA procedono ad **procedura negoziata senza bando**

PER I LAVORI

- Di importo pari o superiore a **150.000** euro e inferiore a **1 milione** di euro
- previa consultazione di almeno **5 operatori** economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi

- Di importo pari o superiore a **1 milione** di euro e fino alle soglie di rilevanza europea
- previa consultazione di almeno **10 operatori** economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi, salvo il ricorso a procedura aperta ex artt. 70 ss

PER I SERVIZI E FORNITURE, ANCHE DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

- Di importo pari o superiore a **140.000** di euro e fino alle soglie di rilevanza europea
- previa consultazione di almeno **5 operatori** economici individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

INQUADRAMENTO NORMATIVO

INDAGINE DI
MERCATO

ELENCO OPERATORI
ECONOMICI

Art. 50 comma 2 *“Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti **non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate**”*

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

INQUADRAMENTO NORMATIVO

Indagini di mercato: la disciplina all'Allegato II.1

L'indagine di mercato prende avvio con la **Determina a contrarre** (o atto equivalente) che nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, dovrà indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori

La SA pubblica un avviso sul suo **sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC**

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, **minimo 15 giorni**, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni.

I risultati delle indagini di mercato devono essere formalizzati dalla stazione appaltante con apposito provvedimento ferma restando l'esclusione della divulgazione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici e, comunque, dei segreti tecnici e commercial

Qualora siano previsti un numero massimo di operatori da invitare l'avvio dell'indagine di mercato deva "indicare **i criteri utilizzati per la scelta degli operatori**" che dovranno essere: "oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria;
- le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori invitati alla procedura;
- i criteri di selezione degli operatori economici;
- le modalità per comunicare con la SA

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

OLD

Il previgente art. 36 del **D.lgs. 50/2016** stabiliva che ai contratti sotto soglia comunitaria si applicassero **solo i principi generali**, al di fuori dei quali la stazione appaltante non avrebbe potuto applicare le disposizioni del Codice, salvo fossero espressione dei principi generali oppure venissero richiamate puntualmente dalla *lex specialis* di gara

Le previsioni proprie del sottosoglia erano sparse nell'intera disciplina codicistica

NEW

Art. 48 comma 1 **D.lgs. n. 36/2023** «Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea **si applicano, se non derogate dalla** presente Parte, le disposizioni del codice». Tale parte riproduce alcune disposizioni già contenute nel decreto Semplificazioni (Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76) e nel decreto Semplificazioni-bis (Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), dettate per il periodo emergenziale o in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, ora estese indistintamente a tutti i contratti pubblici

Abbiamo una raccolta razionale dell'insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia contenuta nella Parte I del Libro II.

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

VERIFICA REQUISITI A CAMPIONE PER APPALTI SOTTO SOGLIA INFRA E SUPRA 40.000 EURO

Art.
52

Controllo sul possesso dei requisiti



1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, **gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

VERIFICA REQUISITI A CAMPIONE PER APPALTI SOTTO SOGLIA INFRA E SUPRA 40.000 EURO

L'art. 52 co. 1, introduce una particolare modalità di verifica dei requisiti nel caso di affidamenti diretti **inferiori a €.40.000**, in quanto la stazione appaltante è esonerata dall'obbligo di verifica puntuale dei requisiti dell'affidatario che deve attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento.

Pertanto la S.A., in luogo di un controllo a carico di tutti gli affidatari, **è obbligata soltanto a verificare le dichiarazioni rese dagli operatori economici, su un campione individuato ogni anno tramite sorteggio, con modalità predeterminate.**

La terminologia, pur lasciando pensare all'autocertificazione tradizionale, non elimina qualche dubbio in merito all'obbligo di utilizzo del DGUE.

Al riguardo è intervenuto il comunicato del **MIT del 30 giugno 2023** che ha chiarito che per le procedure di cui all'art. 50 comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a €. 40.000, l'art. 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, il Ministero ha puntualizzato che, in tali fattispecie, **la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE**, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità.

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

VERIFICA REQUISITI A CAMPIONE PER APPALTI SOTTO SOGLIA INFRA E SUPRA 40.000 EURO

- L'art. 52 del nuovo codice riproduce, non senza innovazioni, il percorso avviato dall'ANAC con le soft law di cui sopra. In particolare, si prevede un regime semplificato per tutti gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000.
- Tale disciplina nasce dall'esigenza di superare le note difficoltà che molte Stazioni Appaltanti riscontrano proprio nel microsystema degli affidamenti diretti.
- Dunque, in caso di affidamenti entro la microsoglia dei 40.000, il RUP è esonerato dall'obbligo di verificare puntualmente i requisiti di ordine generale e speciale potendo invero procedere ad acquisire una dichiarazione sostitutiva (anche tramite DGUE) attestante il possesso dei suddetti requisiti.

D.lgs. 50/2016



Già con le linee guida ANAC n.4 l'istituto dei controlli godeva di un regime alleggerito in caso di affidamento diretto. L'Autorità proponeva, infatti, una ripartizione per scaglioni di importo:

- entro i 5.000 euro;
- da 5.000 a 20.000 euro;
- sopra i 20.000 euro.

A seconda dello scaglione, il RUP era tenuto ad intensificare le verifiche, a cominciare dal controllo del DURC on line e delle annotazioni riservate, fino alla verifica integrale in caso di contratti di importo superiore ad euro 20.000.

A tale modus operandi veniva affiancata l'introduzione di apposite clausole contrattuali legate al successivo ed eventuale esito negativo delle verifiche: risoluzione contrattuale a fronte del verificarsi della condizione risolutiva, escussione della garanzia provvisoria o, se non prevista, applicazione di una penale non inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

VERIFICA REQUISITI A CAMPIONE PER APPALTI SOTTO SOGLIA INFRA E SUPRA 40.000 EURO



Salva la facoltà di procedere in via ordinaria, verificando prima dell'affidamento e della stipula i requisiti ora previsti dagli art. 94 -98 del Dlgs 36/2023, le Amministrazioni possono ricorrere a iter più snelli **regolamentando a monte** – ovvero ad inizio di ogni anno – forme di controllo a campione sugli operatori economici affidatari in via diretta.

L'introduzione dell'art. 52 rappresenta sicuramente uno stimolo per la contrattualistica sottosoglia, pienamente **coerente con il principio del risultato e della fiducia**, laddove permette di derogare parzialmente ad una norma tanto delicata quanto quella delle verifiche sui motivi di esclusione.

E se le verifiche dovessero dare esito negativo? Il legislatore ha previsto un sistema di compensazione tramite l'introduzione di alcuni rimedi:

- la **risoluzione** del contratto,
- l'**escussione** dell'eventuale garanzia definitiva;
- la **comunicazione all'ANAC**
- la **sospensione del fornitore** dalla partecipazione alle procedure sottosoglia indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

VERIFICA REQUISITI A CAMPIONE PER APPALTI SOTTO SOGLIA INFRA E SUPRA 40.000 EURO

- L'ipotesi di risoluzione contrattuale si ritiene debba essere declinata al singolo caso **concreto**. Mentre ben potrebbe applicarsi ad un contratto di durata o ad efficacia differita, difficilmente si potrà procedere a risolvere un contratto produttivo di effetti istantanei come quello di una fornitura che, per l'appunto, al momento della consegna del bene, avrà già esaurito ogni effetto.
- Certamente, **la Stazione Appaltante non potrà evitare il pagamento della prestazione di cui avrà goduto**, onde evitare un indebito arricchimento, il cui unico rimedio sembrerebbe riposare nella previsione di escussione della garanzia definitiva. Garanzia che, tuttavia, ben potrebbe mancare, vista la possibilità, sottosoglia, di motivarne la mancata applicazione (art. 53 del Codice).



Per gli importi superiori a 40.000 e inferiori alle soglie comunitarie, la SA è obbligata a verificare le dichiarazioni degli OE aggiudicatari tramite un controllo a campione, eseguibile anche tramite sorteggio?

No, Per quanto concerne gli appalti di importi inferiori alla soglia comunitaria ma di importo superiore a €. 40.000, **il RUP deve procedere a verificare puntualmente i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento**. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 17 comma 5 "l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

VERIFICA REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

- ➔ L'attività di verifica del possesso dei requisiti effettuata dalle stazioni appaltanti costituisce una fase fondamentale e particolarmente delicata, al termine della quale l'aggiudicazione diviene efficace.
- ➔ Le verifiche in capo al solo aggiudicatario dovranno essere svolte attraverso il FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) disponibile sul sito dell'ANAC all'indirizzo:

<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>



Art.
24

Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Il F.V.O.E., disciplinato dall'art. 24 del nuovo codice, obbligatorio dal 9 novembre del 2022, che ha sostituito il vecchio sistema AVCPASS, consente alle stazioni appaltanti di esaminare i documenti contenuti all'interno dello stesso fascicolo virtuale riguardanti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara d'appalto ed utili per contrarre con la P.A.

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

VERIFICA REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI - FVOE



Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla **Delibera 262/2023**, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere **all'acquisizione della documentazione comprovante** il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.

In base a quanto stabilito con Delibera 582/2023 sono presenti **due versioni dell'applicazione**. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici(PCP).



Novità importanti nella versione 2:

- **è stato dismesso l'uso del PassOE**, che è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA - approvazione da parte dell'OE dell'accesso ai documenti
- l'accesso da parte della Stazione Appaltante può avvenire anche per il tramite di una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento certificata per interoperare con la PCP
- L'accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l'uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (**SPID** di secondo livello, CIE o eIDAS). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LoA 3
- Il **FVOE 2.0 gestisce i profili di delega previsti dal comma 4 dell'art. 15 del Codice degli Appalti**. Il Responsabile di Progetto (RP) può delegare le funzionalità per la gestione delle fasi di Programmazione, Affidamento ed Esecuzione rispettivamente ai seguenti soggetti: Responsabile fase programmazione, Responsabile fase affidamento, Responsabile fase esecuzione. Al momento la gestione delle deleghe non è disponibile sull'applicazione ANAC mentre può essere utilizzata sulle PDA
- Il profilo di Responsabile Unico del Progetto e quelli di responsabili di fase delegabili possono essere acquisiti con il servizio di Registrazione e Profilazione Utenti.

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

FVOE

Comprova requisiti generali

- visura del registro delle imprese;
- certificato del casellario giudiziale integrale;
- l'anagrafe delle sanzioni amministrative;
- casellario ANAC;
- la comunicazione di regolarità fiscale;
- la comunicazione Antimafia;
- regolarità contributiva (Inarcassa).

OLD

Art. 32 del D.lgs. n. 50/2016

Fasi delle procedure di affidamento

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.

7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti

Comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario

- attestazioni SOA
- certificato Esecuzione Lavori;
- fatturato globale e ammortamenti;
- costo e consistenza media del personale
- dipendente.

NEW

Articolo 17 D.lgs. 36/2023

Fasi delle procedure di affidamento

5. L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. **L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.**



PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE

Art.
49

Principio di rotazione degli affidamenti



- Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.**
- In applicazione del principio di rotazione è **vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico**, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
- La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico.** In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
- In **casi motivati** con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
- È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.**

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE

«esso ha infatti l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio»

(Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755).

*«In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, **forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch'essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro**» (Cons. Stato, V, 12 giugno 2019, n. 3943; 5 marzo 2019, n. 1524; 13 dicembre 2017, n. 5854)»*

T.A.R. Venezia, sentenza n. 132 del 19 gennaio 2022

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE

OLD

Linee guida n. 4 «Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i **due affidamenti, quello precedente e quello attuale**, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.... In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari»

ROTAZIONE ANCHE
DEGLI INVITI

NEW

il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i **due consecutivi** affidamenti abbiano ad oggetto una commessa:

- nello stesso settore merceologico;
- nella stessa categoria di opere;
- nello stesso settore di servizi.

NO ROTAZIONE
INVITI



La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in **fasce** in base al valore economico. In tale caso il **divieto di affidamento** o di aggiudicazione si applica **con riferimento a ciascuna fascia**.

PRINCIPI APPLICATIVI SOTTOSOGLIA ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE - ECCEZIONI

ECCEZIONI

- Il **contraente uscente può essere reinvitato** o essere individuato quale affidatario diretto **in casi motivati** in relazione a:
 - **struttura del mercato;**
 - riscontrata **assenza di alternative;**
 - **accurata esecuzione del precedente contratto.**
- Per i contratti affidati con procedura negoziata senza bando, le SA **non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza**
- **porre limiti al numero di operatori economici** in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli **affidamenti diretti** di importo inferiore a 5.000 euro come per gli acquisiti MEPA per cui entro tale importo non è obbligatorio il ricorso

OLD

L'art. 1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, richiedeva all'operatore economico "*pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di riferimento*"

NEW

L' Art. 50 comma 1 lett. a) e b): Le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto «assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni»

Il legislatore sembrerebbe aver **esteso**, rispetto alla previgente normativa emergenziale, la platea degli operatori economici destinatari degli affidamenti diretti. Ciò amplifica il margine valutativo della stazione appaltante, che può apprezzare attività precedenti dell'operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all'oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantire la buona riuscita dell'affidamento



GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA e MICROAFFIDAMENTI

02

«Microaffidamenti» alla luce del d.lgs. 36/2023

- Verifiche ai sensi di legge
- Modifiche rispetto al precedente codice
- Rotazione degli affidamenti

03

Digitalizzazione degli affidamenti sottosoglia

MICROAFFIDAMENTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC 19 settembre 2023

Assolvimento obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell'articolo 140 del Codice (già articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016)

Dal 1° gennaio 2024, insieme all'introduzione dell'E-procurement, l'appalto totalmente in digitale, scatta un'importante misura di semplificazione nell'invio dei documenti ad Anac. Viene introdotta una modalità semplificata di trasmissione per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro.

Per gli affidamenti per i quali è acquisito il solo SmartCIG, non è utilizzabile la modalità semplificata poiché non è prevista un'evoluzione della corrispondente procedura informatica. **Per tali affidamenti, pertanto, le stazioni appaltanti devono ricorrere alle modalità precedentemente utilizzate, con trasmissione a mezzo PEC dei relativi documenti.**



MICROAFFIDAMENTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione

«Al fine di consentire il passaggio ai nuovi sistemi, il 31 dicembre 2023, saranno modificate le condizioni di utilizzo del sistema Simog e **sarà dismesso il servizio SmartCIG**. A decorrere **dal 1° gennaio 2024 sarà attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP)** che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG per le nuove procedure di affidamento e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale nonché degli obblighi di trasparenza»

Utilizzo dell'interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici

Nei soli casi di seguito indicati, fino al 30 giugno 2024, anche al fine dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della BDNCP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l'acquisizione del CIG:

- acquisizione del **CIG ai soli fini della tracciabilità**, per le ipotesi individuate nell'aggiornamento alla determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l'acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo;
- fattispecie previste dalla delibera **214/2022*** e successivi aggiornamenti;
- **adesione ad accordi quadro e convenzioni** i cui bandi siano stati pubblicati **entro il 31/12/2023** con o senza successivo confronto competitivo;
- **ripetizione di lavori o servizi analoghi** ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate **prima del 31/12/2023**.

* Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici

MICROAFFIDAMENTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

Parere MIT n. 2196/2023 - 27/07/2023



*Si richiede un chiarimento circa questo aspetto: gli strumenti telematici a cui si fa riferimento sono obbligatoriamente sistemi di negoziazione elettronici come MEPA o equivalenti regionali (es. Start Regione Toscana)? O è sufficiente che tutti gli scambi e le comunicazioni avvengano ad esempio via PEC? Dovendo urgentemente affidare un servizio specifico ad un soggetto non iscritto a nessuna di queste piattaforme ci chiediamo se sia regolare procedere con affidamento diretto e scambio di atti e comunicazioni via PEC senza effettuare la procedura su Mepa o simili. **L'importo è inferiore ai 5000 euro, pertanto sarebbe rispettata normativa che obbliga il ricorso a Mepa o simili solo sopra i 5000 euro**, inoltre la prestazione in oggetto è molto specifica e non presente su alcun catalogo Mepa o simili.*

Tuttavia occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto, dal primo gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. **Pertanto, pur considerando che nel caso concreto si tratta di affidare un servizio di importo inferiore a 5.000 euro, la risposta al secondo quesito è negativa.** Si ricorda che anche per gli affidamenti in oggetto vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all'art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 14. In particolare, quest'ultimo comma 6 dispone che "un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino".

MICROAFFIDAMENTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

Parere MIT n. 2196/2023 - 27/07/2023

Secondo il MIT, in buona sostanza, **l'art. 25 del nuovo Codice**, nella misura in cui presuppone, dal primo gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento, **abrogerebbe implicitamente la deroga contenuta nell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, che giustappunto fissava nell'importo dell'affidamento pari o superiore a 5.000 euro il presupposto per far scattare l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Dal che, secondo il Ministero, l'inidoneità di uno scambio di corrispondenza mediante PEC ai fini di perfezionare un affidamento diretto di valore inferiore alla prefata micro-soglia di € 5.000.

Tuttavia...

L'art. 48 del Codice prevede al comma terzo che *"restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di **contenimento della spesa**"*.

L'art. 62 del Codice, il quale ribadisce che *"le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti**, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori"*.



Tra le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa rientra con ogni evidenza la legge n. 296/2006, disposizione che purtuttavia il MIT ritiene non più applicabile.

Detta norma, che dovrebbe "restare ferma", non prevede alcun obbligo di utilizzare strumenti di negoziazione o di acquisto per i cd. micro-affidamenti infra 5.000 euro, di guisa che l'interpretazione offerta dal MIT pare rendere davvero prive di qualsivoglia significato le richiamate disposizioni di cui agli artt. 48 e 62, senza che il MIT medesimo si interroghi o si premuri di chiarire il loro possibile impatto in relazione alla conclusione tratta.

In altri termini, qual è la logica ragione?



MICROAFFIDAMENTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC 10 gennaio 2024

Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro

Dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del codice dei contratti pubblici.

Tale previsione è funzionale a garantire, da parte della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), una serie di servizi quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, ai sensi degli articoli 27 e 28 del codice, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell'operatore economico per le verifiche previste.



Il codice dei contratti pubblici non prevede ipotesi di deroga o di esenzione dall'applicazione delle disposizioni sulla digitalizzazione con riferimento a fattispecie particolari di affidamenti o a determinate soglie di importi.

L'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici> sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 settembre 2024

MICROAFFIDAMENTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC 10 gennaio 2024

Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro

Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD (piattaforme digitali di approvvigionamento), per il primo periodo di operatività della digitalizzazione.

La stazione appaltante deve comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla BDNCP.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a 5.000 euro restano ferme le indicazioni già fornite in merito all'obbligo di svolgere le procedure di affidamento mediante PAD.

A decorrere dal 1 ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate.

MICROAFFIDAMENTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

VERIFICHE DI LEGGE – TERMINE DI PARAGONE D.lgs. 50/2016

OLD

Linee guida n. 4 «4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa ai sensi DPR 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale». La S.A.:

- Consulta il casellario,
- Verifica il DURC

NEW

La S.A. attraverso il FVOE 2.0 verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, dell'aggiudicatario (**art. 52 comma 1 del D.lgs. 36/2023**).

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (**art. 49 comma 6 del D.lgs. 36/2023**)



Con il processo di digitalizzazione si cerca di velocizzare i micro affidamenti

MICROAFFIDAMENTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO

Alternativa temporanea all'utilizzo delle piattaforme certificate

Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/9/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP. Dal 1° gennaio 2024 non è più previsto il rilascio di SmartCIG.

Attività a carico del RUP

Il RUP richiede il CIG e gestisce le varie fasi del contratto previste dalla procedura di affidamento individuata, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate secondo le regole del codice dei contratti pubblici (D.lgs.36/2023) tra cui ad esempio la piattaforma acquistinretepa di Consip. Qualora la S.A. non dovesse avere ancora la disponibilità di una piattaforma, e comunque al massimo fino al 30 settembre 2024, può utilizzare l'interfaccia web (di cui al Comunicato del Presidente dell'Anac del 10 gennaio 2024)

MICROAFFIDAMENTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO

Le schede individuate da Anac che devono essere utilizzate

AD5 per l'affidamento
CO2 al termine dell'esecuzione del contratto.

I dati che devono essere comunicati per la tracciabilità della singola procedura

Per la AD5 vanno comunicati, oltre al RUP e alla Stazione appaltante, l'importo, la descrizione dell'affidamento, l'oggetto principale del contratto (lavori, servizi o forniture), il contratto collettivo nazionale richiesto all'aggiudicatario, la categoria prevalente, la localizzazione dell'affidamento e l'aggiudicatario.

La scheda è in fase di ulteriore semplificazione rimuovendo i dati del CCNL e della categoria prevalente.

Per la scheda CO2 vanno comunicati: data inizio esecuzione, data fine esecuzione, importo delle somme liquidate.

MICROAFFIDAMENTI ALLA LUCE DEL D.LGS. 36/2023

DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO

Compatibilità degli acquisti di importo inferiore a 5.000 € assoggettati agli obblighi di digitalizzazione e il regime di deroga prevista dall'art. 1, comma 450 della legge 296/2006

Gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024.

La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione. Inoltre, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del codice, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. Detta parte non prevede alcuna deroga all'applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.

Spese giornaliere e spese economali

Per le spese giornaliere inferiori a 1500 euro non deve essere richiesto il CIG ai fini della tracciabilità (art. 3, comma 3, legge 136/2010). Se dette spese sono qualificabili come spese economali, possono essere eseguite dall'economista ricorrendo al fondo cassa, senza necessità di utilizzo di una piattaforma certificata o dell'interfaccia web.

Le spese economali devono essere tipizzate dalle stazioni appaltanti in un apposito regolamento interno, con cui siano elencati dettagliatamente i beni e i servizi di non rilevante entità (spese minute) necessari per sopperire ad esigenze impreviste e imprevedibili, relative a fini istituzionali dell'Ente e necessarie per garantirne il funzionamento.

Resta fermo che non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto (per le quali bisogna, invece, procedere con affidamenti diretti) e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente. Per maggiori dettagli, si invita a consultare le numerose indicazioni fornite dalla Corte dei Conti (fra tutte, si segnalano le recenti sentenze delle Sezioni Giurisdizionali per la Regione Molise n. 44/2023 e per la Regione Calabria n. 115/2023).



GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA e MICROAFFIDAMENTI

04

Q&A



Quesiti

DOVENDO PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERV. DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO PER MESI 3, DA MAGGIO A LUGLIO 2024 PER UN IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, SI CHIEDE SE E' POSSIBILE PROCEDERE CON L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE USCENTE SENZA ROTAZIONE

Si se inferiore a 5.000,00. Altrimenti bisogna attenersi al principio di rotazione con le letture che abbiamo visto durante il presente incontro

L'ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI ROTAZIONE NEGLI IMPORTI INFERIORI A 5000 EURO È CONSENTITA SEMPRE O QUANDO SUPERA COMPLESSIVAMENTE L'IMPORTO DI ??????????

Art. 49 comma 6 del D.lgs. 36/2023

NEL CASO DI GARA PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN LOTTI, NEL LOTTO IN CUI HA PRESENTATO OFFERTA SOLO UNA SOCIETÀ ED È AVVENUTA L'AGGIUDICAZIONE, LA STIPULA DEL CONTRATTO PUÒ ESSERE FATTA SENZA RISPETTARE LO STAND STILL?

Si. Art. 18 comma 3 lettera a) del D.lgs. 36/2023.

QUALI SONO LE CONSEGUENZE CUI SI INCORRE SE NON SI RISPETTA IL CRITERIO DELLA ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA?

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici

Art. 18 → 3. Con riferimento alle violazioni accertate, ai sensi dell'art. 222, co. 3, lett. a) del codice e nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, l'Autorità può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, conformemente al Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.

4. Il dirigente può, altresì, adottare una propria nota avente ad oggetto la comunicazione di presa d'atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento ovvero di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità. Tale nota può concludere, anche in parte, il procedimento

CONTROLLI POST GARA SOTTO SOGLIA.. QUALI E CON QUALE STRUMENTI?

Art. 52. (Controllo sul possesso dei requisiti)

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.



Quesiti

FORNITURA BUONI PASTO IN PIANO BIENNALE 23-24. SI PUÒ UTILIZZARE IL RELATIVO CUI PER ADERIRE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP, ATTIVO DAL 27.11.23, PER L'ACQUISTO ANCHE DEI BP PER IL 2025, EX ART. 37, D.LGS. 36/23, STIPULANDO UNICO CONTRATTO DI FORNITURA DI 24 MESI?

?

SI CHIEDE UN APPROFONDIMENTO SULLA ROTAZIONE NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

Art. 128 (Servizi alla persona) [a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; b) servizi di prestazioni sociali; c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative] → Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 32 a 34, all'articolo 59 e agli articoli da 71 a 76 (comma 6) ossia aste elettroniche, cataloghi elettronici, etc. **All'affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alle soglie europee non trova applicazione il principio di rotazione, in quanto ritenuto contrastante con il principio di continuità dei servizi, ma i principi del comma 3 art. 76.**

ROTAZIONE ANCHE PER APPLICATIVI INFORMATICI?

Dipende. Privativa?

COME SI APPLICA LA ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI SOCIALI ALLA LUCE DELLA CONTINUITÀ AI SENSI DELL'ART.128 CO.3 PER LE PROCEDURE SOTTO I 140.000,00€?

Art. 128 (Servizi alla persona) [a) servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; b) servizi di prestazioni sociali; c) altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative] → Si applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 32 a 34, all'articolo 59 e agli articoli da 71 a 76 (comma 6) ossia aste elettroniche, cataloghi elettronici, etc. **All'affidamento dei servizi alla persona di importo inferiore alle soglie europee non trova applicazione il principio di rotazione, in quanto ritenuto contrastante con il principio di continuità dei servizi, ma i principi del comma 3 art. 76.**



Quesiti

ANCHE PER I SERVIZI SOCIALI È APPLICABILE L'ART.50 SE L'AFFIDAMENTO E' SOTTO I 5.000,00 EURO ?"

Parere MIT n. 2103/2023

Quesito: Poiché nel D.lgs. 36/2023 è scomparso l'art. 95 co 3 lett a) del D.lgs. 50/2016 (...) 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); sostituito dall'art. 108 co. 2 del Dlgs 36/2023 è confermato che sotto i 140.000, anche per i servizi sociali, è da esercitare l'affidamento diretto (quindi discrezionale, senza procedura se non il rispetto del principio di rotazione e la comprovata qualificazione tecnica) e non occorre usare criteri di valutazione di offerta economicamente più vantaggiosa (con Commissione).

Risposta: Il nuovo articolo 108, co. 2, D.lgs. 36/2023 prevede che "sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1". L'art. 128, co. 8, D.lgs. 36/2023 stabilisce, poi, che "per l'affidamento e l'esecuzione di servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), si applicano i principi ed i criteri di cui al comma 3 del presente articolo", ossia la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, "tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti". In relazione al citato comma 8, la Relazione Illustrativa al Codice, p. 181, rileva come con quest'ultimo "si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza (...)". Tanto premesso, la risposta al quesito è negativa.

DAL 01.01.2024 È OBBLIGATORIO PROCEDERE ALL'UTILIZZO DI PROCEDURE TELEMATICHE ANCHE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO I 5.000 € ? PERCHÈ RISULTA ANCORA VIGENTE L'ART. 1, COMMA 450, L. 296/2006.

Si veda slide del corso

CHIEDO APPROFONDIMENTO SU TEMA ROTAZIONE, MAI RESO CHIARO FINO IN FONDO CON RIFERIMENTO ALLA PERENTORIETA' DEL DIVIETO DI AFFIDAMENTI SUCCESSIVI, POSSIBILI DEROGHE E CRITICITA' DEL CONTINUO AVVICENDAMENTO DI OPERATORI DIVERSI PER MANUTENZIONE IMPIANTI

Si veda slide del corso



Link

Domande comuni delle Stazioni Appaltanti e risposte
Tavolo tecnico del 25 gennaio 2024

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/198170626/Digitalizzazione+-+Domande+delle+Stazioni+Appaltanti+-+tavolo+del+25.01.2024.pdf/bc1eef7c-b759-899d-6ebo-4fcf8620f271?t=1706888397427>



Grazie per l'attenzione